



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 23

PROT. N. 0009418

## SETTORE AMBIENTE

**OGGETTO:** *REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AI CANI NEL PARCO COMUNALE DI VILLA LEUMANN E NEL GIARDINO PUBBLICO "DI MATTEO SALVATORE" DI VIA MAZZINI.*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ricordato che il Palazzo Comunale è ubicato presso Villa Leumann, antica villa signorile di elevato pregio storico-culturale, sita nel centro storico cittadino.

Rilevato che Villa Leumann è dotata di un ampio parco in cui dimorano numerose essenze arboree di notevole valore naturalistico e botanico e che in tale parco è stata anche ricavata una specifica area destinata espressamente ai giochi per bambini.

Ricordato inoltre che è stata ultimamente recuperata a giardino pubblico l'area pertinenziale della caserma della locale Stazione dei Carabinieri di Via Mazzini 11, giardino intitolato al Maresciallo Maggiore Aiutante Di Matteo Salvatore, già Comandante della Stazione negli anni dal 1970 al 1981.

Constatato che tale nuovo giardino pubblico è sito anch'esso nel centro storico ed è un'opera parecchio apprezzata dalla cittadinanza anche per la cronica carenza di aree verdi che affligge la zona centrale del paese.

Constatato quindi che le aree verdi pubbliche sopra citate risultano notevolmente utilizzate da una buona parte della popolazione per trascorrervi piacevoli momenti di ristoro psico-fisico o per farvi giocare e socializzare i bimbi.

Preso purtroppo atto che la mancanza di senso civico da parte di alcuni cittadini comporta l'utilizzo scorretto delle aree pubbliche, determinando situazioni a dir poco indecorose e quindi continue lamentele in ordine alla sicurezza e nettezza dei luoghi.

Considerato che rientra tra i compiti istituzionali di questa Amministrazione salvaguardare siffatti bene pubblici nonché garantirne la fruibilità da parte della cittadinanza, tutelandone sia l'incolumità che la salute, a maggior ragione se infanti.

Ritenute condivisibili le segnalazioni e preoccupazioni manifestate dai cittadini in ordine all'utilizzo dei parchi comunali da parte di alcuni possessori di cani.

Ravvisata pertanto la necessità di adottare appositi provvedimenti atti a disciplinare il corretto utilizzo del sito di Villa Leumann e del giardino "Di Matteo Salvatore", allo scopo di prevenire problematiche di natura igienico-sanitaria e di pubblico decoro.

Ricordato infine che sul territorio comunale sono state recentemente realizzate alcune aree appositamente riservate allo sgambamento dei cani.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. ed i.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, in forza del Decreto Sindacale n. 14 del 23 dicembre 2016 Ambiente, con il quale gli sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.:

### **O r d i n a**

- 1.** Nel parco di Villa Leumann, sede comunale, ai proprietari e/o detentori di cani:
  - è consentito condurre cani tenuti al guinzaglio esclusivamente lungo i percorsi pedonali pavimentati o lastricati, con tassativa esclusione quindi delle aree a verde;
  - è vietato comunque l'accesso ai cani nelle aree destinate al gioco bimbi e chiaramente identificate da specifica segnaletica;
  - è fatto obbligo di raccogliere le deiezioni degli animali;
  - è vietato disturbare la quiete pubblica con suoni e/o schiamazzi.
- 2.** Nel giardino "Di Matteo Salvatore" di Via Mazzini, è vietato l'accesso ai proprietari e/o detentori di cani.
- 3.** Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze Armate, le Forze di Polizia e la protezione Civile, qualora impieghino cani per servizio.

### **A v v i s a**

i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come disposto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/1981.

## **D e m a n d a**

- al Settore Lavori Pubblici l'installazione dell'opportuna segnaletica;
- alla Polizia Municipale l'esecuzione della presente ordinanza.

## **D i s p o n e**

che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

## **I n f o r m a**

che, ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, arch. Mangino Antonella.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Pianezza, lì 11/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
MANGINO Arch. Antonella